

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA**

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 1305 DEL 25/11/2015

OGGETTO: Asl 2 / P.P., C.S.F. - pagamento sentenze n. 100/15, 106/15 Tribunale di Tempio Pausania

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. PAOLO TECLEME

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI			
DIRETTORE SANITARIO		DIRETTORE AMMINISTRATIVO	
DOTT. SALVATORICO ORTU		DOTT. DAVID HARRIS	
FAVOREVOLE	X	FAVOREVOLE	X
CONTRARIO		CONTRARIO	
<i>(firma digitale apposta)</i>		<i>(firma digitale apposta)</i>	

La presente Deliberazione	
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006	
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000	
STRUTTURA PROPONENTE AREA AFFARI GENERALI, AFFARI LEGALI, COMUNICAZIONE	

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia	
Dal 25/11/2015	Al 10/12/2015
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	

Su proposta dell'Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione

Premesso che con separati ricorsi ex art. 414 c.p.c. notificati in data 31.04.2012, i signori P.P. e C.S.F., convenivano la Asl n. 2 Olbia dinanzi il Tribunale di Tempio Pausania ,sezione lavoro, al fine di richiedere che venisse accertata e dichiarata l'illegittimità dei contratti a termine stipulati con l'Azienda, dichiarando per l'effetto la conversione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato;

Considerato che la sentenza n. **100/2015** del Tribunale di Tempio Pausania, accertava e dichiarava l'illegittimità del termine apposto ai contratti per cui è causa, condannando, per l'effetto, l'Azienda: 1) al risarcimento del danno in favore di parte ricorrente commisurato in 4,5 mensilità della retribuzione globale di fatto per complessivi € lordi 6.407,15 oltre ad interessi e rivalutazione monetaria nella misura di € 2.051,22; 2) alla refusione delle spese processuali nella misura di 2/3 a carico dell'Amministrazione quantificati in complessivi € 1.896,86 di cui € 1300,00 per onorari, e 195,00 per spese generali, € 59,80 per cpa, € 342,06 per IVA 22%; 3) compensando il restante terzo (1/3) tra le parti;

che la sentenza n. **106/2015** del Tribunale di Tempio Pausania, accertava e dichiarava l'illegittimità del termine apposto ai contratti per cui è causa, condannando, per l'effetto, l'Azienda: 1) al risarcimento del danno in favore di parte ricorrente commisurato in 4,5 mensilità della retribuzione globale di fatto per complessivi € lordi 6.407,15 oltre ad interessi e rivalutazione monetaria nella misura di € 2.051,22; 2) alla refusione delle spese processuali nella misura di 2/3 a carico dell'Amministrazione quantificati in complessivi € 1.896,86 di cui € 1300,00 per onorari, e 195,00 per spese generali, € 59,80 per cpa, € 342,06 per IVA 22%; 3) compensando il restante terzo (1/3) tra le parti;

Dato atto che l'avvocato Claudio Lalli, procuratore dei ricorrenti, ha richiesto la corresponsione dell'intero importo e, dunque, del capitale, degli interessi e rivalutazione monetaria, delle spese processuali nella misura di 2/3 a carico dell'Amministrazione, nonché, la corresponsione da parte dell'Azienda del restante terzo compensato tra le parti, essendo munito di giusta procura per l'incasso di somme;

che i ricorrenti P.P. e C.S.F. hanno comunicato il proprio assenso con note acquisite agli atti;

Ritenuto opportuno procedere al pagamento delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno, interessi e rivalutazione monetaria, come da sentenze sopraindicate, direttamente all'avvocato Claudio Lalli, nonché, alla refusione delle spese legali così specificate:

sentenza n. 100/15: complessivi € 1.896,86 di cui € 1300,00 per onorari, € 195,00 per spese generali, € 59,80 per cpa, € 342,06 per IVA 22%;

sentenza n. 106/15: complessivi € 1.896,86 di cui € 1300,00 per onorari, € 195,00 per spese generali, € 59,80 per cpa, € 342,06 per IVA 22%;

Visti:

il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;

la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il D.Lgs. 163/06, con particolare riferimento all'art. 125;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi,

DELIBERA

- di corrispondere all'avvocato Claudio Lalli munito di giusta procura all'incasso, le seguenti somme:

per la ricorrente signora P.P. come da sentenza n. 106/15, Tribunale di Tempio Pausania, la somma complessiva di € **8.881,58** di cui € 4.933,50 a titolo di risarcimento del danno oltre ad € 1.896,86 di cui € 1300,00 per onorari, € 195,00 per spese generali, € 59,80 per cpa, € 342,06 per IVA 22% a titolo di spese processuali, oltre ad € 2.051,22 a titolo di interessi e rivalutazione monetaria;

per il ricorrente I signor C.S.F. come da sentenza n. 100/15, Tribunale di Tempio Pausania, la somma complessiva di € **8.881,58** di cui € 4.933,50 a titolo di risarcimento del danno oltre ad € 1.896,86 di cui € 1300,00 per onorari, € 195,00 per spese generali, € 59,80 per cpa, € 342,06 per IVA 22% a titolo di spese processuali, oltre ad € 2.051,22 a titolo di interessi e rivalutazione monetaria;

di imputare la spesa nel fondo rischi spese legali nel quale tale somma è stata precedentemente prevista;

- di imputare la spesa secondo la tabella di seguito specificata

ANNO	UFF AUTORIZZ.	MACRO	NUMERO CONTO	IMPORTO(IVA INCL.)
2012		20	A801020108	17.763,16

- di trasmettere copia del presente atto al Servizio Contabilità e Bilancio per gli adempimenti di competenza;
- di comunicare il presente atto all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della legge regionale 28 luglio 2006, n. 10.

**Il Commissario Straordinario
Dr Paolo Tecleme**

Il Responsabile Area AAGLLC : F.P.

Il Responsabile istruttoria : E.M.